



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio*" ed in particolare gli articoli 47 e 48;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "*Norme per l'edilizia scolastica*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante "*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", e in particolare l'articolo 1, commi 160 e 172;

DATO ATTO che il sopracitato articolo 46-bis ha modificato l'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", e in particolare l'articolo 46-bis;

CONSIDERATO che l'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

CONSIDERATO che il medesimo articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna



Al Ministro dell'istruzione e del merito

area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*", e in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;

DATO ATTO che in data 24 novembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

CONSIDERATO che la somma attualmente disponibile è pari ad € 12.931.795, di cui € 9.952.576,00, quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2021, ed € 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022 con cui la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha fatto richiesta di reiscrizione nell'esercizio finanziario 2024 della somma di € 9.542.774,00;

VISTE le graduatorie provvisorie di cui al Decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2022, n. 26;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

CONSIDERATO l'esito dei controlli disposti dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale del MIM in merito alle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle graduatorie definitive)

1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A), suddivise, come previsto dall'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

Articolo 2

(Assegnazione risorse)

1. L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti rientranti nelle graduatorie di cui al comma 1 è pari ad € 22.474.569,78, di cui € 9.952.576,00, quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2021, € 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. N. 50772 del 31 dicembre 2021 ed € 9.542.774,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2024 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022;
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 – piano gestionale 10 – del bilancio di questo Ministero.

Articolo 3

(Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori)

1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia all'articolo 5 del presente decreto.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 4

(Modalità di rendicontazione e monitoraggio)

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione, e del Merito in favore degli Enti locali beneficiari nel seguente modo:
 - a) anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'Ente locale beneficiario che dovrà pervenire entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60 % e 90 %, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal Responsabile unico del progetto. Il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale.
2. Le economie derivanti dalle procedure di gara e quelle di progetto (finali) potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione del MIM.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli Enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e le rispettive Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5

(Revoche, decadenze e controlli)

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, del presente decreto, ovvero qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o nel caso di violazione delle disposizioni di cui alle norme relative agli appalti pubblici in vigore all'atto delle procedure, accertate a seguito di attività di monitoraggio.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett a), del presente decreto sono versate da parte degli Enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni;
3. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale procederà alla definizione dei criteri di rendicontazione nonché al monitoraggio degli interventi di cui all'art.1, comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli Enti interessati mediante la predisposizione di apposite Linee Guida.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara